

# L'eliminazione delle immobilizzazioni tecniche

## Analisi delle procedure di rilevazione

di Piero Mella

*La rilevazione delle operazioni di eliminazione delle immobilizzazioni tecniche, nelle varie forme in cui tali operazioni possono svilupparsi, può essere attuata con scritture contabili che differiscono a seconda della teorica prescelta dal contabile nella formazione e nella tenuta del sistema di contabilità generale.*

*Tali scritture consentono di esporre in bilancio valori equivalenti ma diversamente denominati. Appare utile, perciò, una loro analisi comparativa.*

### 1. Forme di eliminazione

Denominiamo «eliminazione» delle immobilizzazioni tecniche l'operazione mediante la quale l'impresa, non ritenendo più conveniente l'impiego dei fattori pluriennali, li estromette dai propri processi produttivi.

Diverse sono le forme secondo le quali l'eliminazione può essere attuata; esse dipendono dalla destinazione dei fattori «eliminati».

È possibile porre la seguente tipologia di massima:

a) *eliminazione senza cessione*; consiste nella estromissione pura e semplice dei fattori dai processi tecnici; le immobilizzazioni sono fisicamente eliminate senza cessione, in quanto ritenute senza «valore»;

b) *eliminazione con cessione a titolo oneroso*; in questa ipotesi l'impresa procede all'eliminazione dello «scrap» o contro corrispettivo o in permuta, anche parziale; si possono, quindi, ulteriormente, distinguere le seguenti fattispecie:

b.1) eliminazione mediante *vendita* del fattore non più utilizzato;

b.2) eliminazione mediante *permuta*, totale o parziale;

c) *eliminazione con cessione gratuita*; l'impresa attua la cessione dello *scrap*, non ancora «fuori uso», ad un'altra impresa senza ricevere alcun corrispettivo esplicito (donazione).

### 2. Procedure di rilevazione

In connessione con l'estromissione economico-tecnica dei fattori pluriennali dai processi produttivi, si pone il problema contabile di annullare —

tanto nella contabilità generale quanto, conseguentemente, nel bilancio d'esercizio — i valori in precedenza assegnati ai fattori eliminati.

La rilevazione dell'eliminazione si sviluppa in forme differenti a seconda della teorica contabile adottata nella tenuta del sistema di contabilità generale e, in ultima analisi, in relazione alle procedure seguite per annotare l'acquisizione e l'ammortamento dei fattori pluriennali.

Per analizzare più facilmente le scritture tramite le quali procedere alla conveniente annotazione dei valori sorti nell'eliminazione, è opportuno fare riferimento ai dati numerici del seguente esempio: si supponga che in data 15/10/85 l'impresa ALFA elimini un macchinario, nella specie, un TORNIO «GAMMA», già iscritto in bilancio al valore d'acquisizione di 1000 ed ammortizzato, con procedura indiretta, per un valore di FONDO AMMORTAMENTO: TORNII pari a 850.

### 3. Teorica reddituale e teorica patrimoniale

Si ritiene opportuno ricordare, brevemente, che nella *teorica reddituale* il valore di acquisizione del macchinario ha natura di *costo pluriennale* e viene annotato in un *conto di reddito* acceso, appunto, ai *costi pluriennali*; tale conto, in fase di epilogo, si chiude nello Stato Patrimoniale per *capitalizzare* il costo, onde ripartirlo, successivamente, tra i vari esercizi di vita utile del fattore ad utilità protratta, mediante congrue quote di ammortamento.

Le QUOTE D'AMMORTAMENTO, iscritte nei successivi conti Profitti e Perdite, hanno la funzione di esprimere il valore assegnato ai servizi produttivi resi dal macchinario ai processi svolti nel corso dei diversi periodi.

Il FONDO AMMORTAMENTO, iscritto nell'aver dello Stato Patrimoniale, stratifica di esercizio in esercizio le quote di ammortamento attribuite alla formazione del reddito, onde determinare la parte del costo originario già imputata ai precedenti esercizi e consentire, quindi, di determinare, indirettamente, il *valore residuo da ammortizzare*.

Nella *teorica patrimoniale*, pure rimanendo formalmente identica l'annotazione, muta l'interpretazione assegnata al valore d'acquisto ed all'ammortamento.

Il primo di tali valori è accolto, infatti, in un conto c.d. *elementare*, in quanto acceso ad un elemento del patrimonio dell'impresa (cespite): il

parco macchinari (o, anche, il singolo macchinario, se si desidera una maggiore analisi).

In quanto tale, alla fine di ogni esercizio di utilizzo del fattore pluriennale, il valore d'acquisto è accolto nel Dare dei vari Stati Patrimoniali, quale elemento attivo del patrimonio (cospite patrimoniale).

La QUOTA D'AMMORTAMENTO si rileva in un conto «al netto» poiché tale valore ha la funzione di misurare il consumo ed il deperimento del fattore pluriennale, quindi la perdita di valore subita da tale elemento patrimoniale. Il FONDO AMMORTAMENTO ha natura di elemento rettificatore del valore del cespite per la determinazione, indiretta, del suo valore residuo netto contabile (1).

#### 4. L'eliminazione senza cessione: a) nella teorica patrimoniale

Iniziamo con l'analisi delle annotazioni di eliminazione nella *teorica patrimoniale* in quanto più immediatamente evidenti.

Il ragionamento che guida il «contabile patrimonialista» può essere così compendiato: il tornio, dell'esempio del par. 2, rappresenta un elemento attivo del patrimonio, il cui valore contabile al momento dell'eliminazione è pari a:

VALORE D'ACQUISIZIONE	+ 1.000
FONDO AMMORTAMENTO (Fa)	— 850
VALORE RESIDUO (Vr)	= 150

Poiché l'elemento patrimoniale viene eliminato, il suo valore residuo si annulla, «non sussiste più».

Si quantifica, allora, una INSUSSISTENZA DI ATTIVO (INSUSSISTENZA PASSIVA o NEGATIVA) in quanto, ad un valore residuo, pari a 150, si sostituisce, di fatto, un valore di eliminazione pari a zero. Per cui:

VALORE DI ELIMINAZIONE SENZA CESSIONE	0
VALORE RESIDUO CONTABILE DELL'ATTIVITÀ	— 150
INSUSSISTENZA DI ATTIVO	— 150

Per rilevare l'eliminazione è opportuno, allora, comporre due scritture. La *prima* risulta necessaria per determinare il *valore residuo*; sarà del tipo:

[1]	15/10/85		
F.DO AMM.TO: TORNIO			850
a TORNIO-GAMMA			
per calcolo valore residuo come da pag...			
libro beni ammortizzabili.....			

(1) Si osserva che in un'applicazione rigorosa della teorica patrimoniale, l'ammortamento di tutti i cespiti ammortizzabili dovrebbe essere attuato «in conto», anche se nella pratica applicazione di tale teorica è consueta la rilevazione fuori conto. Sul significato dell'ammortamento si vedano: N. ROSI, *L'economia d'Azienda ed i suoi strumenti di indagine*, UTET, Torino; P. ONIDA, *La logica delle rilevazioni quantitative d'azienda*, Giuffrè, Milano; P. MELLA, *Lineamenti di economia aziendale*, ISDAF, Pavia. Si veda anche lo SPECIALE: L'AMMORTAMENTO, pubblicato sul n. 3 di questa Rivista.

A seguito di tale scrittura il conto FONDO AMMORTAMENTO TORNIO pareggia mentre il conto accreditato, TORNIO-GAMMA — che già accoglieva nel D il valore di acquisizione, pari a 1000 — presenta, quale saldo, proprio il valore residuo di 150.

Alla [1] deve seguire, allora, una seconda scrittura tramite la quale si annulla (si straccia) il valore residuo precedentemente determinato; sarà del tipo:

[2]	15/08/85		
INSUSSISTENZE DI ATTIVO			750
a TORNIO-GAMMA			
per eliminazione			

Il conto: TORNIO-GAMMA assumerà la forma seguente:

MACCHINARI TORNIO-GAMMA			
01/01/85 valore di apertura	1.000	15/10/85 storno del F.DO AMM.TO 15/10/85 per eliminazione	850 150
31/12/85 totale D	1.000	31/12/85 totale A	1.000

Il conto INSUSSISTENZE DI ATTIVO è conto «al netto» (della classe delle *mutazioni nette di natura straordinaria*) e chiuderà nel conto PROFITTI E PERDITE (rectius: PERDITE E PROFITTI) (2).

È possibile, naturalmente, comporre un'unica scrittura che sintetizzi la [1] e la [2] e sia a queste equivalente; sarà simile alla seguente:

[3]	15/10/85		
diversi	a	TORNIO-GAMMA	1000
per eliminazione come da pag. ...			
Libro beni ammortizzabili			
FONDO AMMORTAMENTO: TORNIO		850	
INSUSSISTENZE DI ATTIVO		150	

#### 5. Segue: b) nella teorica reddituale

Nella teorica reddituale tutti i costi *capitalizzati* devono essere *redditualizzati* quando cessa il permanere dell'utilità erogabile dai fattori che quei costi hanno originato.

Questa regola, che si applica ad ogni specie di costo capitalizzato, mantiene la sua validità anche nel caso dell'eliminazione dei fattori pluriennali.

Il ragionamento del «contabile redditualista»

(2) Alcuni operatori utilizzano il conto MINUSVALENZE anziché il conto INSUSSISTENZE per rilevare la perdita di valore contabile subita dal macchinario per effetto dell'eliminazione. La prassi si giustifica:

a) da un lato, con la considerazione che, in effetti, il tornio eliminato *vale meno* di fatto (valore zero) di quanto non appaia contabilmente (valore 150);

b) dall'altro lato, per uniformare le scritture dell'eliminazione senza cessione a quelle dell'eliminazione con cessione. La prassi può ritenersi accettabile; tecnicamente, tuttavia, il minor valore di 150 presenta una insussistenza, non una nuova valutazione.

può, allora, svilupparsi secondo lo schema seguente: poiché il tornio viene eliminato, il costo di tale macchinario, iscritto nel conto TORNIO-GAMMA, non può più essere ulteriormente mantenuto capitalizzato; sarà, perciò, chiuso (stornato) nel conto PROFITTI E PERDITE (e, così, redditualizzato), non più nel conto Stato Patrimoniale.

Per lo storno si compone, semplicemente, l'articolo:

[4]	15/10/85		
PROFITTI E PERDITE			
a TORNIO-GAMMA			1000
per storno del costo del tornio eliminato			

Il conto TORNIO-GAMMA rimane, di conseguenza, chiuso.

Correlatamente si dovrà redditualizzare (stornare) anche il FONDO AMMORTAMENTO in quanto viene meno la sua funzione rettificatrice del costo pluriennale; si compone, allora, la scrittura:

[5]	15/10/85		
F.DO AMM.TO:TORNI			
a PROFITTI E PERDITE			850
per storno del fondo ammortamento del tornio eliminato			

Il conto PROFITTI E PERDITE accoglierà, perciò, pure se indirettamente determinabile, quale componente negativo di reddito, il valore residuo da ammortizzare:

PROFITTI E PERDITE			
..... (dalla [4]) MACCHINARI: TORNIO-GAMMA (PER STORNO)	1.000	..... (dalla [5]) F.DO AMM.TO: TORNIO-GAMMA (PER STORNO)	850
...		...	

## 6. Le date delle annotazioni

Nelle scritture presentate nei due precedenti paragrafi si era apposta l'epoca del 15/10, data alla quale si è prodotta l'eliminazione.

Osserviamo che l'eliminazione *senza cessione* si attua senza che si manifestino scambi con terze imprese; la procedura di datazione indicata può essere di fatto seguita, allora, nelle imprese che integrino la Contabilità Generale con scritture elementari volte a documentare cronologicamente anche il movimento fisico delle immobilizzazioni tecniche; solo in questa ipotesi, infatti, nota la data del verificarsi dell'operazione di eliminazione, si può procedere alla rilevazione cronologica di questa nella Contabilità Generale.

Quando il contabile non dispone di una Prima Nota in grado di seguire «giorno per giorno» le *dismissioni* senza eliminazione dei fattori pluriennale — e ciò normalmente accade in tutte le imprese di rilevanti dimensioni — l'eliminazione delle

immobilizzazioni tecniche senza cessione si «percepisce» solo in fase di inventario o, comunque, durante le scritture di assestamento dei conti.

In questa eventualità il contabile si trova «costretto» a rilevare l'eliminazione (cioè a datare le scritture precedenti) solo il 31/12/85, vale a dire alla data di chiusura dei conti.

## 7. L'eliminazione con vendita: a) nella teorica patrimoniale

Consideriamo ora la seconda delle forme di eliminazione indicate al paragrafo 1: l'eliminazione con cessione tramite vendita.

Conveniamo che in data 15/10 all'impresa ALFA ceda all'impresa ZETA il tornio GAMMA, ad un valore di eliminazione di 100, emettendo fattura con IVA 18%.

Nella *logica patrimoniale* si può sviluppare il seguente ragionamento: poiché si cede un tornio di valore residuo pari a 150 (si veda il calcolo al par. 4), per un valore di eliminazione pari a 100, si ha una riduzione del valore contabile del tornio, una minore valutazione, una MINUSVALENZA, pari a 50, così determinabile:

VALORE DI ELIMINAZIONE CON CESSIONE	+ 100
VALORE RESIDUO CONTABILE DELL'ATTIVITÀ CEDUTA	— 150
MINUSVALENZA	— 50

Per la rilevazione a Giornale dell'eliminazione sono, nuovamente, necessarie due scritture: la prima, che coincide con la [1] del par. 4, ha la funzione di quantificare contabilmente il valore residuo. La seconda consente di annotare la cessione dello *scrap* (al valore di 100), con l'annullamento del valore residuo (pari a 150) e con il manifestarsi, conseguente, della minusvalenza. Le due scritture saranno simili alle seguenti:

[6]	15/10/85		
F.DO AMM.TO TORNI			
a TORNIO-GAMMA			850
per calcolo valore residuo			

[7]	15/10/85		
diversi	a	diversi	
per eliminazione come da pag. ... libro			
beni ammortiz. e da pag. ... registro IVA			
DEBITORI DIVERSI: ZETA		118	
MINUSVALENZA (DA ELIMINAZIONE)		50	168
a TORNIO-GAMMA		150	
a ERARIO c/IVA		18	

In quanto derivante da effettiva cessione di un cespite, la minusvalenza si denomina «*da realizzata*», o «*realizzata*».

Potrebbe comporsi, come sempre, un'unica scrittura al posto delle due precedentemente indicate:

[8]		15/10/85	
diversi	a	diversi	
per eliminazione...			
F.DO AMM.TO: TORNI			850
DEBITORI DIVERSI: ZETA			118
MINUSVALENZA (DA ELIMINAZIONE)			50
			1018
	a	TORNIO-GAMMA	1.000
	a	ERARIO c/IVA	18

Supponendo, invece, di realizzare dalla cessione un valore di 290, l'impresa ALFA quantificherebbe una plusvalenza da eliminazione pari a 70, così determinata:

VALORE DI ELIMINAZIONE CON CESSIONE	+ 220
VALORE RESIDUO CONTABILE DELL'ATTIVITÀ CEDUTA	- 150
PLUSVALENZA	+ 70

Con questi nuovi dati, composta la [1], si annovererebbe, anziché la [7], la seguente scrittura:

[9]		15/10/85	
DEB. DIV.: ZETA	a diversi		259,6
per eliminazione ...			
	a TORNIO-GAMMA	150	
	a ERARIO c/IVA (su 220)	39,6	
	a PLUSVALENZA DA ELIMINAZIONE	70	

Poiché nell'eliminazione con cessione si ha la documentazione dell'alienazione (bolla di consegna, fattura) è possibile attribuire alle scritture presentate l'epoca corrispondente alla data della cessione.

Osserviamo che con la procedura delineata il conto PROFITTI E PERDITE accoglierà, di tutta l'operazione di eliminazione con cessione, solamente i valori della MINUSVALENZA o della PLUSVALENZA.

## 8. Segue: b) nella teorica reddituale

Il contabile redditualista rileva l'eliminazione con vendita considerando, semplicemente, il valore di eliminazione quale *ricavo straordinario di eliminazione* ed annotandolo in un autonomo conto di reddito, stornando, nel contempo, i valori storici del tornio eliminato. Le scritture sarebbero:

[10]		15/10/85	
DEB. DIV.: ZETA	a diversi		118
per fattura n. ...			
	a RICAVO ELIMIN.: TORNIO	100	
	a ERARIO c/IVA	18	

[4]		15/10/85	
PROF. E PERD.	a TORNIO-GAMMA		1000
per storno del costo del tornio eliminato			

[5]		15/10/85	
F.DO AMM.TO: TORNIO	a PROFITTI E PERDITE		850
per storno del fondo ammortamento del tornio eliminato			

Il conto RICAVO DI ELIMINAZIONE si chiuderebbe, in fase di epilogo, al 31/12, nel conto PROFITTI E PERDITE.

La scrittura precedente manterrebbe validità anche se la cessione fosse attuata a 220, anziché a 100, mutando, in quell'ipotesi, solo gli importi da accogliere nella [10].

Oltre all'annotazione del ricavo di eliminazione, tramite la [10], è stato necessario, però, pur sempre, redditualizzare tanto il valore originario del tornio quanto quello del fondo ammortamento. Le scritture, che sono riportate per completezza, sono identiche alla [4] ed alla [5] presentate al par. 5.

Dell'operazione di eliminazione, il conto PROFITTI E PERDITE, dopo la [4], la [5], e dopo l'epilogo del RICAVO DI ELIMINAZIONE, esporrà i seguenti valori:

PROFITTI E PERDITE			
(dalla [4]) MACCH.: TORNIO-GAMMA (PER STORNO)	1.000	(dalla [5]) F.DO AMM.TO TORNIO-GAMMA (PER STORNO) (dalla [10]) RICAVI DI ELIMIN. MACCH.	850    X

Il conto PROFITTI E PERDITE accoglierà perciò, sempre (anche se si può determinare solo indirettamente), quale componente negativo di reddito, il valore residuo da ammortizzare.

Si osserva che se l'importo X del ricavo risultasse di 100, come nella [10], dall'operazione si quantificherebbe complessivamente una diminuzione del reddito pari a 50, corrispondente alla MINUSVALENZA che sarebbe stata accolta esplicitamente con la teorica patrimoniale. Se X fosse pari a 220, l'operazione addurrebbe ad un incremento di reddito di 70, corrispondente alla PLUSVALENZA quantificata con la logica patrimoniale.

## 9. L'eliminazione con permuta totale:

### a) nella teorica patrimoniale

La permuta totale, ai sensi dell'art. 1552 del codice civile, si verifica quando si pone in essere un contratto «che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro».

Si supponga che il macchinario dell'esempio precedente sia ceduto in permuta in data 15/10/85 contro *attrezzatura* valutabile 220 (valore c.d. «normale»).

L'impresa potrebbe, allora, innanzitutto, comporre una scrittura identica alla [1] per determinare il valore residuo del tornio.

Potrebbe, poi, annotare lo scambio del tornio contro attrezzature con l'articolo:

SPECIALE

[11]		15/10/85	
diversi	a	diversi	
per eliminazione con permuta			
ATTREZZATURA		220	
ERARIO c/IVA (su attrezzatura)		39,6	259,6
a TORNIO-GAMMA		150	
a ERARIO c/IVA (su tornio)		27	
a PLUSVAL. DA PERMUTA		70	
a CASSA (CREDITORI DIV.)		12,6	

Nella [11] si è determinata e rilevata l'IVA separatamente per l'attrezzatura e per il macchinario così come dispone l'art. 11 del Decreto IVA (26/10/72 n. 633).

L'art. 13 dello stesso Decreto impone che la base imponibile, ai fini del calcolo dell'IVA, nelle permuta sia data dal valore normale dei beni scambiati (determinato ai sensi dell'art. 14). Per questo nella [11] si è supposto che il valore residuo del tornio potesse identificarsi con il suo valore normale (3).

È ovvio che nell'ipotesi prospettata l'impresa controparte che cede le attrezzature, valutate 220, e riceve in cambio il macchinario, valutato 150, verrebbe a trovarsi in una posizione nettamente sfavorevole ai fini IVA in quanto a fronte di IVA a credito per 27 presenta IVA a debito per 39,6. In questa ipotesi è plausibile che la controparte faccia versare alla nostra impresa ALFA, che cede il tornio, la differenza tra le due IVA, pari a 12,6. È questa l'ipotesi che ha portato ad accreditare il conto CASSA (o CREDITORI DIVERSI) nella [11] con la funzione di annotare, appunto, il versamento effettuato dall'impresa ALFA a fronte del differenziale favorevole di IVA goduto.

Se tale versamento non fosse previsto l'impresa ALFA nella [11] rileverebbe una plusvalenza di 82,6 anziché di 70.

Se il valore normale delle attrezzature ricevute fosse pari a 100, anziché a 220, si quantifichereb-

(3) Per la migliore comprensione riportiamo stralci degli articoli citati: art. 11/633: «Operazioni permutative e dazioni in pagamento». Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate».

art. 13/633: «(Base imponibile). La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita (omissis)

a) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

art. 14/633: «(Determinazione della base imponibile). Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuruali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa».

be una minusvalenza pari alla differenza tra il valore residuo del tornio, esclusa l'IVA, e quello delle attrezzature esclusa l'IVA.

Si avrebbe, inoltre, un conguaglio in denaro ricevuto dall'impresa ALFA per il differenziale sfavorevole di IVA sorto nella permuta.

La scrittura sarebbe:

[12]		15/10/85	
diversi	a	diversi	
per eliminazione con permuta			
ATTREZZATURA		100	
ERARIO c/IVA (su attrezzatura)		18	
MINUSVALENZA		50	
CASSA (DEBITORI DIVERSI)		9	177
a TORNIO-GAMMA		150	
a ERARIO c/IVA (su tornio)		27	

Nella permuta totale potrebbero, tuttavia, essere previsti anche conguagli in danaro diversi da quelli già esaminati relativi ai differenziali di IVA. Di essi occorrerà tenere conto nel calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze.

Si supponga che la nostra impresa, a fonte delle attrezzature valutate 220 ceda il tornio GAMMA e, contemporaneamente, effettui un versamento a titolo di conguaglio pari a 50.

La plusvalenza si ridurrà, di conseguenza, da 70 a 20.

La [11] diverrebbe:

[13]		15/10/85	
diversi	a	diversi	
ATTREZZATURA			
ERARIO c/IVA (su attrezzatura)		220	
		39,6	
a TORNIO GAMMA		150	
a ERARIO c/IVA (su tornio)		27	
a CASSA (conguaglio)		50	
a CASSA (CREDITORI DIV.)		12,6	
a PLUSVALENZA		20	

Se il conguaglio in danaro superasse l'importo di 70 — fosse, poniamo, 85 — verrebbe a configurarsi una minusvalenza di 15, così computabile:

VALORE ATTREZZATURE		+ 220
VALORE CONTABILE TORNIO	150	
CONGUAGLIO	85	
VALORE DI PERMUTA		— 235
MINUSVALENZA DA PERDITA		— 15

La scrittura [13], in questo caso, si trasformerebbe nella seguente [14]:

[14]		15/10/85	
diversi	a	diversi	
preliminazione con permuta			
ATTREZZATURE		220	
ERARIO c/IVA (su attrezzatura)		39,6	
MINUSVALENZA (DA PERDITA)		15	274,6
a TORNIO GAMMA		150	
a ERARIO c/IVA (su tornio)		27	
a CASSA (conguaglio)		50	
a CASSA (CREDITORI DIV.)		12,6	

**10. Segue: b) nella teorica reddituale**

Nella teorica reddituale sarebbero necessarie, innanzitutto, ancora una volta, le scritture [4] e [5] già analizzate al par. 5 per stornare il costo pluriennale ed il relativo fondo ammortamento.

Attuate queste due annotazioni, nell'ipotesi di attrezzature valutate 220, si potrebbe comporre l'articolo:

[15]	15/10/85		
diversi a diversi			
per eliminazione ...			
ATTREZZATURE	220		
ERARIO c/IVA (su attrezzature)	39,6	259,6	
a RIC. ELIM. TORNIO	220		
a ERARIO c/IVA	27		
a CASSA (CREDITORI DIV.)	12,6		

Il conto RICAVALI DI ELIMINAZ. TORNIO è accreditato per lo stesso valore delle attrezzature ricevute non essendo possibile, in questa teorica, evidenziare plusvalenze o minusvalenze. Si quantifica un'ulteriore differenza, di 12,6, pari alla differenza tra l'IVA a credito e quella a debito; si è supposto il contestuale versamento alla controparte di tale differenziale favorevole di IVA.

**11. L'eliminazione con permuta parziale: a) nella teorica patrimoniale**

Denominiamo *permuta parziale* il caso in cui l'impresa ceda un fattore da eliminare in *parziale pagamento* per l'acquisto di un nuovo fattore (4).

Si configurano, contabilmente, in questa ipotesi, tre distinte operazioni, autonomamente rilevabili:

- 1) l'acquisto del nuovo fattore;
- 2) l'eliminazione, con cessione, del vecchio fattore;
- 3) la compensazione parziale tra il debito ed il credito sorti nelle precedenti operazioni.

Si supponga che l'impresa ALFA acquisti dal fornitore ERRE un nuovo tornio DELTA, di prezzo di listino pari a 1300, con parziale cessione del tornio GAMMA, valutato 230. Per rilevare l'operazione sono necessarie le seguenti scritture, ormai di immediata comprensione:

[16]	15/10/85		
F.DO AMM.TO: TORNIO			
a MACCHINARI TORNIO GAMMA		850	
per calcolo del valore residuo			

[17]	data		
diversi a FORNITORI (ERRE)			1534
fatt. n. ... del ... annotata al n. ...			
del registro acquisti			
TORNIO: DELTA (nuovo)		1300	
ERARIO c/IVA		234	

(4) Questa fattispecie economicamente si distingue dalla permuta con conguaglio in denaro perché si dà preminenza al momento dell'acquisto di un nuovo fattore con parziale pagamento in termini di fattore usato piuttosto che allo scambio tra beni di valore equivalente.

[18]	data		
FORNIT. (ERRE) a diversi			217,4
ns/ fatt. n. ... annotata a pag. ... del registro			
Fatture emesse			
a TORNIO: GAMMA (vecchio)		150	
a PLUSVALENZA		80	
a ERARIO c/IVA		41,4	

[19]	data		
FORNITORI (ERRE) a BANCHE			1262,6
per regolamento ...			

La [16] ha la funzione di determinare il valore residuo del tornio ceduto; la [17] rileva l'acquisto del nuovo tornio; la [18] consente di annotare la cessione del vecchio tornio, operazione nella quale si realizza una plusvalenza di 80 (pari alla differenza tra valore attribuito al vecchio tornio, 230, ed il suo valore contabile di 150); l'IVA è calcolata, naturalmente, sul valore di eliminazione pari a 230, non solamente sul valore contabile di 150; la [19], infine, consente di rilevare il pagamento del residuo debito al netto del valore di 271,4 «dato in pagamento» con la cessione dello scrap del tornio GAMMA.

Si lascia al lettore la rilevazione dell'operazione in ipotesi di quantificazione di minusvalenza.

**12. Segue: nella teorica reddituale**

Anche nella teorica reddituale conviene scindere l'operazione di permuta parziale nelle sue componenti e rilevarle separatamente tramite le scritture seguenti, con riferimento ai valori accolti nel paragrafo precedente:

[20]	15/10/85		
PROF. E PERD. a TORNIO-GAMMA			1000
per storno....			

[21]	data		
F.DO AMM.TO: TORNIO a PROF. E PERD.			850
per storno ...			

[22]	data		
diversi a FORNITORI (ERRE)			1534
Fatt. ... ecc.			
TORNIO: DELTA (nuovo)		1300	
ERARIO c/IVA		234	

[23]	data		
FORN. (ERRE) a diversi			271,4
ns. Fatt. n. ... ecc.			
a RIC. ELIM. TORNIO: GAMMA (vecchio)		230	
a ERARIO c/IVA		41,4	

[24]	data		
FORNITORI (ERRE) a BANCHE			1262,6
per regolamento ...			

La [20] e la [21] si rendono necessarie per imputare al conto PROFITTI E PERDITE i valori del

vecchio tornio ceduto; esse potrebbero essere attuate, anziché in data 15/10, anche al 31/12, in fase di assestamento dei conti; è preferibile, comunque, rispettarne la cronologia e comporle alla data della cessione del bene.

La [22] è identica alla [17].

La [23] si differenzia dalla [18] in quanto rileva il solo ricavo di eliminazione del vecchio tornio, senza esplicitare la plusvalenza.

### 13. L'eliminazione con cessione gratuita

Tanto nella teorica patrimoniale quanto in quella reddituale l'eliminazione con cessione gratuita può essere, contabilmente, assimilata alla eliminazione senza cessione. Le scritture esaminate ai par. 4 e 5 mantengono la loro validità anche in questa fattispecie.

### 14. Riepilogo e generalizzazione

Dopo l'esame delle scritture di eliminazione, presentate con riferimento all'esempio numerico, è possibile sintetizzare i risultati raggiunti con una semplice generalizzazione.

La teorica patrimoniale impone:

- di determinare il valore residuo contabile del bene ceduto (C-Fa), quale differenza tra valore d'acquisizione (C) e fondo ammortamento (Fa);
- di confrontare tale valore con quello di eliminazione (E);
- di evidenziare un'insussistenza di attività pari al valore residuo annullato (C-Fa), nell'ipotesi di *eliminazione senza cessione*;
- di calcolare e rilevare una plusvalenza pari a

$$E - (C - Fa) = PL$$

se il valore di eliminazione supera il valore residuo (salvi i conguagli in denaro);

- di calcolare e rilevare una minusvalenza pari a

$$(C - Fa) - E = MN$$

se il valore di eliminazione risulta inferiore a quello residuo.

Nella teorica patrimoniale il conto PROFITTI e PERDITE, dell'operazione di eliminazione, espone, di conseguenza, solo i valori *differenziali* tra valore residuo e valore di eliminazione, come indicato in fig. 1 (a).

La teorica reddituale impone, invece:

- di stornare al conto PROFITTI e PERDITE tanto il valore storico (C) quanto il relativo fondo ammortamento (Fa);
- di rilevare autonomamente l'eventuale ricavo di eliminazione (E).

Non sono determinate in modo esplicito nè plus nè minusvalenze nè insussistenze di attivo.

Il conto PROFITTI e PERDITE, di conseguenza, come indicato in figura 1 (b).

Figura 1. I valori dell'operazione di eliminazione.

(a) CONTO PROFITTI E PERDITE (teorica patrimoniale)

.....	.....
INSUSSISTENZE (C - Fa) (per l'eliminazione senza cessione)	
MINUSVALENZE MN = (C - Fa) - E (per eliminazione con cessione)	PLUSVALENZE PL = E - (C - Fa) (per eliminazione con cessione)
.....	.....

(b) CONTO PROFITTI E PERDITE (teorica reddituale)

.....	.....
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE C (valore di storno)	FONDO AMMORTAMENTO Fa (valore di storno)
.....	RICAVI DI ELIMINAZ. E (per eliminazione con cessione)
.....	.....

Per la scelta di una delle due forme di rilevazione presentate è necessario tenere conto degli eventuali vincoli posti al bilancio dal legislatore, oltre che, naturalmente, degli obiettivi conoscitivi del contabile.

### 15. Quale logica seguire?

Dopo l'esame delle scritture tramite le quali rilevare in contabilità generale l'operazione di eliminazione delle immobilizzazioni tecniche si pone immediata la domanda: «quale logica contabile preferire per le annotazioni?».

La risposta dovrebbe derivare dalla valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ciascuna alternativa presenta in termini di informazioni desumibili dal bilancio.

La logica patrimoniale ha il vantaggio di consentire di leggere immediatamente nel conto PROFITTI E PERDITE l'importo delle INSUSSISTENZE delle PLUSVALENZE o delle MINUSVALENZE che si quantificano con l'eliminazione.

Il bilancio, però, non «serba memoria» dei valori del tornio ceduto né, tanto meno, indica l'ammontare del ricavo di eliminazione.

A tale inconveniente pone rimedio l'annotazione secondo teorica reddituale; come dimostrato al par. precedente, il conto PROFITTI E PERDITE accoglierebbe, distintamente indicati, tutti i valori

«movimentati» nell'operazione: costo storico del bene ceduto, fondo ammortamento e ricavo di eliminazione.

Non sarebbe possibile, percepire direttamente l'effetto prodotto sul risultato di esercizio dal congiunto operare di tali valori, non essendo esposta la plusvalenza (o la minusvalenza),

Alla domanda: «quale delle due teoriche preferire?» sui può rispondere solo esplicitando gli obiettivi conoscitivi perseguibili (l'esigenza di informazione da soddisfare) e tenendo presenti eventuali vincoli di struttura del bilancio posti dal legislatore. Per i primi non è possibile alcuna considerazione generale; nei paragrafi che seguono saranno, invece, analizzati i vincoli di bilancio che possono fare propendere per la scelta dell'una o dell'altra logica di rilevazione (5).

## 16. Il legislatore civile e la logica patrimoniale: a) il Codice civile

Il legislatore civile prescrive, di norma, di indicare, nel bilancio di esercizio dell'imprenditore (e delle società di capitali, esplicitamente), i ricavi tipici separatamente dai componenti di reddito straordinari derivanti da alienazione di altri beni.

All'art. 2425 bis, impone, infatti, di iscrivere nel conto Profitti e Perdite, oltre che: «(1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee» anche: «(10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al n. 1)», nonché: «(15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio relative alle varie categorie di beni»; e «(16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive».

Tale vincolo rende pressoché immediata la scelta dell'alternativa patrimonialistica di rilevazione dei valori connessi all'eliminazione delle immobilizzazioni tecniche.

Vincoli analoghi si ritrovano in quasi tutti gli schemi obbligatori di bilancio (di Profitti e Perdite) previsti per le imprese svolgenti particolari attività.

Di essi sarà presentata, nei successivi paragrafi, una sintetica disamina.

## 17. Segue: b) Aziende e istituti di credito

Il D.M. 19 novembre 1975, nell'indicare la struttura obbligatoria del conto Profitti e Perdite per le aziende e gli istituti di credito, dispone che tra le «Rendite e Profitti» siano iscritti gli «11. Utili da realizza», «di immobili» e, separatamente, «di

altri beni»; tra le «Spese e perdite» devono essere esposte, parallelamente, le «14. Perdite da realizza».

Devono trovare indicazione anche le «12. Plusvalenze (da specificare)» e le «14. Sopravvenienze e insussistenze del passivo» nonché, di contro, le «15. Minusvalenze (da specificare)» e le «18. Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo».

Anche per la conveniente esposizione nel bilancio delle aziende e degli istituti di credito dei valori di eliminazione si impone, di fatto, quindi, la scelta della logica patrimoniale (6).

Analoga conclusione si può trarre dalla lettura dello schema di conto Profitti e Perdite previsto per le c.d. società finanziaria dal D.P.R. 31 marzo 1975, n. 137.

## 18. Segue: c) Fondi comuni

Nello schema obbligatorio di «Conto dei profitti e delle perdite» predisposto dalla Banca d'Italia per le Società di gestione dei fondi comuni di investimento immobiliare, nel regolamento di attuazione della legge 23 marzo 1983 n. 77, sono previsti gli «5.b Utili da realizza di immobili» e gli «5.c. Utili da realizza: altri beni», tra le «Rendite e i profitti», nonché le «7.b Perdite da realizza di immobili» e le «7.b Perdite da realizza: altri (beni)», tra le «Spese e perdite». Sono altresì, indicate le voci «8. Proventi diversi e sopravvenienze attive» e «11. Costi diversi e sopravvenienze passive». La scelta del legislatore è, dunque, ancora, per la logica patrimoniale.

## 19. Segue: d) Società di assicurazione

L'analisi dei vincoli posti al bilancio delle società di assicurazione si presenta complessa per il fatto che il D.P.R. 14 dicembre 1978, in attuazione dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 137, prevede sia modelli riassuntivi sia numerosi modelli analitici di bilancio.

Nel bilancio dei profitti e delle perdite relativo alla gestione per le assicurazioni sulla vita e per le operazioni di capitalizzazione e gestione per le assicurazioni contro i danni, ad esempio, non sono menzionate né plus né minusvalenze ma sono accolti solo i conti «167. Oneri straordinari» e «290. Proventi straordinari» nei quali allocare, eventualmente, i componenti di reddito connessi all'eliminazione delle immobilizzazioni tecniche.

Nel «Conto analitico dei Profitti e delle Perdite - Portafoglio Italiano» della GESTIONE PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA E PER LE OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE, tuttavia, tra gli Oneri straordinari sono espressamente indicate le «154.

(5) Nelle pagine che seguono le parole corsive, tra virgolette, indicano che si tratta di termini ripresi da norme di legge o da altri testi.

(6) Ciò crea motivo di perplessità in quanto, per le altre voci, tale schema sembra improntato prevalentemente alla logica reddituale.

*Minusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili*» (insieme con altre specie di minusvalenze da valutazione) e le «166. *Sopravvenienze passive*». Per contro, tra i *Proventi straordinari*, sono esposte le «*Plusvalenze derivanti da alienazione di beni immobili, mobili e altri*».

Anche senza ulteriori analisi, appare chiaramente che la logica patrimoniale di rilevazione dei valori delle eliminazioni dovrebbe essere, di conseguenza, connaturale anche per questa specie di imprese.

Questa conclusione appare confermata dalla lettura del piano dei costi previsto per esse dal D.M. 13 aprile 1982.

#### 20. Segue: e) Imprese editrici

Tanto nello schema di bilancio per le testate di giornali quotidiani e periodici, approvato con Decreto P.C.M. del 2 giugno 1976, quanto nello schema previsto per i soggetti obbligati all'iscrizione al registro nazionale della stampa, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.P.R. 27 aprile 1982 n. 268, ed approvato con D.P.R. 8 marzo 1982 n. 73, si segue chiaramente la logica patrimoniale.

Nel primo dei due schemi sono, infatti, espressamente previste le *sopravvenienze* e le *insussistenze passive* e le *minusvalenze* nonché le *sopravvenienze* e le *minusvalenze attive* e le *plusvalenze da cespiti ammortizzabili*. Anche nel secondo schema, pure in diverso ordine, sono previsti voci equivalenti.

Simili appostazioni sono previste tanto nel conto Profitti e Perdite di testata quanto nel Profitti e Perdite consolidato dei gruppi editoriali.

#### 21. Due eccezioni: a) Aziende elettriche

La tendenza del legislatore civilistico a prediligere la logica patrimoniale di rilevazione dei valori derivanti dall'eliminazione delle immobilizzazioni presenta due eccezioni di rilievo.

La prima è quella relativa al bilancio delle c.d. *aziende elettriche*, disciplinato dalla Legge 4 marzo 1958, n. 191, nella quale il legislatore imponeva che nel «*Conto economico dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 19..*» fossero indicati nel «*Dare*» gli «*Storni delle attività in corso di ammortamento: delle immobilizzazioni vendute, distrutte, trasferite per riutilizzo tra le scorte d'esercizio*» e fossero esposti nell'«*Avere*» i valori per «*Stralci d'immobilizzazioni: ricavi da vendite di immobili, impianti, macchinari*» e, separatamente, quelli per «*Storni degli ammortamenti relativi: alle immobilizzazioni vendute, distrutte, trasferite, per riutilizzo tra le scorte d'esercizio*».

Dalla congiunta lettera di tali voci, equivalenti a quelle esposte in fig. 1. (b), appare chiara la scelta per la *logica reddituale*.

#### 22. Segue: b) Aziende di servizi dipendenti da enti pubblici territoriali

Una seconda eccezione alla scelta della logica patrimoniale per la rilevazione dei valori delle eliminazioni si ritrova nel *bilancio tipo delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali*, disciplinato con D.M. 4 febbraio 1980. Nello schema tipo di «*Conto economico*» sono previsti, tra i «*Costi*», gli «*Storni di attività ammortizzabili*» e, tra i «*Ricavi*», tanto i «*Ricavi per attività smobilizzate*» quanto gli «*Storni di ammortamenti relativi ad attività smobilizzate*». Non sono indicate né *plus* né *minusvalenze*. Sono esposte, altresì, le voci «*Sopravvenienze passive e minusvalenze attive*» tra i «*Costi*» e «*Sopravvenienze attive e insussistenze passive*».

Sembra, allora, di poter concludere che in virtù dei vincoli indicati, il legislatore abbia optato per una forma mista; la logica reddituale deve essere seguita per la rilevazione dell'eliminazione con cessione (smobilizzo); la logica patrimoniale per quella senza cessione (*insussistenze attive* o, più correttamente, *insussistenze di attivo*).

#### 23. I principi contabili:

##### a) Il Documento n. 2 del CNDC

Per quanto concerne i principi contabili, analizzando, dapprima, i due schemi di conto Profitti e Perdite suggeriti nel Documento n. 2, redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (Giuffrè, Editore, Milano, 1977), si osserva che le note apposte alle voci di conto economico in entrambi gli schemi prevedono l'indicazione tra i «*Proventi patrimoniali*» delle «*sopravvenienze attive derivanti dall'alienazione di cespiti*» e tra gli «*Oneri patrimoniali*» delle «*sopravvenienze attive derivanti dall'alienazione di cespiti*» e tra «*Oneri patrimoniali*» delle «*sopravvenienze passive*» derivanti anche da «*perdite di realizzo e/o svalutazione cespiti patrimoniali*».

Anche il CNDC ritiene, perciò, significativo seguire la logica patrimoniale di rilevazione dei valori delle eliminazioni dei cespiti.

#### 24. Segue: b) l'IASC

Nei principi contabili finora emanati dall'*International Accounting Standard Committee*, non prevista una specifica struttura di conto economico.

Analizzando i vari principi pubblicati (a cura di G. Tomasin, IREO, Venezia, 2 tomi) è possibile, tuttavia, dedurre che anche l'IASC propenda per l'indicazione autonoma, tra i componenti di reddito d'esercizio, degli utili o delle perdite da eliminazione delle immobilizzazioni tecniche che, pure nella terminologia reddituale, come osservato nell'articolo pubblicato sul precedente numero della

rivista, corrispondono, pur sempre, alle plusvalenze ed alle minusvalenze della terminologia patrimoniale.

Si possono consultare, in proposito, l'IAS n. 8 (*Elementi straordinari...*) e, più, specificatamente, l'IAS n. 16 (*La contabilizzazione degli immobili degli impianti e delle attrezzature*) ove si legge: «29. Un immobile, un impianto o una attrezzatura è eliminata dal bilancio al momento del realizzo ovvero quando si ritiene che nessuna ulteriore utilità derivi all'impresa del suo uso o dal suo realizzo.

30. I singoli immobili, impianti ed attrezzature che sono stati ritirati dall'uso attivo e sono tenuti a disposizione sono contabilizzati al minore fra il valore contabile netto e il valore realizzabile netto e sono indicati separatamente nel bilancio. Eventuali perdite attese sono riconosciute immediatamente nel conto economico.

31. Nei bilanci tenuti a costi storici gli utili o le perdite derivanti dai realizzi sono generalmente riconosciuti nel conto economico».

## 25. La IV Direttiva CEE

Dalla lettura degli schemi di conto Profitti e Perdite previsti dalla IV Direttiva CEE non emergono indicazioni contrarie a fare presumere che il legislatore comunitario propenda per la logica patrimoniale di rilevazione dei valori delle eliminazioni patrimoniali.

## 26. I motivi della scelta patrimonialistica

Dall'esame condotto nei paragrafi precedenti sembra emergere la generale preferenza per ritenere, quella patrimoniale, la più appropriata logica di rilevazione dei valori che sorgono per le operazioni di eliminazione delle immobilizzazioni tecniche.

A mio parere ciò è dovuto alla preminenza dell'obiettivo di avere una chiara percezione della composizione del reddito e, in particolare, all'esigenza di mantenere una netta distinzione tra componenti ordinari (ricavi) e straordinari (plus e minusvalenze) del risultato d'esercizio.

L'informazione offerta nel c/PP di fig. 1 (a) circa l'influsso esercitato sul risultato economico dai componenti di reddito connessi all'eliminazione è ritenuta, per questo, più significativa di quella ottenibile da un c/PP simile a quello di fig. 1 (b) anche se, come abbiamo osservato ai paragrafi 7 ed 8, tale seconda struttura non è sconosciuta al legislatore civilistico.

## 27. La procedura da seguire

Voglio, da ultimo, affrontare due problemi:

1) se per presentare un bilancio secondo lo schema 1(a) sia assolutamente necessario per il

contabile seguire la logica di annotazione patrimoniale e se, simmetricamente, per redigere un bilancio secondo lo schema 1(b), sia indispensabile procedere alle rilevazioni con scritture secondo teorica reddituale;

2) se, prevedendo il legislatore uno schema di conto profitti e perdite analogo a quello di fig. 1(a), sia illecita la presentazione di un bilancio accogliente i valori secondo lo schema 1(b), e viceversa.

La soluzione al primo problema è immediata: qualunque sia la forma seguita per la rilevazione a Giornale ed a Mastro, il sistema di Contabilità Generale accoglie sempre l'intera informazione circa i valori dell'operazione di eliminazione.

È, perciò, possibile e semplice, per il contabile, determinare le plus e le minusvalenze o le insussistenze da iscrivere nello schema 1(a) pur avendo egli effettuato le annotazioni secondo la logica reddituale che, naturalmente, addurrebbe, invece, allo schema 1(b).

Poiché vale la correlazione parallela (presentare lo schema 1(b) pure con rilevazioni tenute secondo logica patrimoniale), si può concludere affermando che il contabile — redditualista o patrimonialista che sia — può operare effettuando le annotazioni più corrette e coerenti con la logica prescelta per la tenuta del sistema contabile attivato; dovrà semplicemente avere l'accortezza di sintetizzare i valori del Mastro secondo lo schema di profitti e perdite prescritto dai vincoli civilistici nell'ambito dei quali si trova ad operare.

## 28. Liceità di annotazioni alternative

La soluzione del secondo problema indicato al paragrafo precedente è più articolata. Ricordo, innanzitutto, che quando è previsto uno schema (minimale) di bilancio, il mancato rispetto della forma può risultare illecito in quanto in contraddizione con il principio di chiarezza, atteso che, in ogni caso, sia rispettato di quello di precisione.

Ricordo, però, anche, che è ormai acquisita in giurisprudenza la regola secondo la quale il rispetto dei principi di chiarezza e di precisione, quindi di verità, debba essere ricercato dalla congiunta lettura del bilancio tecnico (SP e PP), della relazione degli amministratori, della relazione dei sindaci e da quanto emerge dalla discussione assembleare, così come attestata dal verbale dell'assemblea che approva il bilancio (7).

Da ciò sembra di potere concludere affermando che la presentazione di un bilancio accogliente i valori dello schema 1(b), pure prescrivendo la legge l'indicazione dei valori dello schema 1(a) (e viceversa), non sia di per sé illecito purché dalla congiunta lettura degli allegati a corredo del bilan-

(7) Si veda l'articolo di A. Sacchi sul n. 3 della rivista, pag. 34 e segg. e la sentenza della Cass. pubblicata sul n. 6.

cio sia possibile ottenere l'informazione voluta dal legislatore.

## 29. Il legislatore fiscale e la logica patrimoniale

Il legislatore fiscale, nel configurare la disciplina del reddito imponibile derivante dall'esercizio di imprese commerciali, si è ispirato, in parte, alla logica reddituale e, in parte, a quella patrimoniale; considera, infatti, quali componenti dell'imponibile, accanto ai ricavi, alle quote di ammortamento ed alle rimanenze, anche le plusvalenze ed le minusvalenze e le insussistenze (fatte rientrare — anche se impropriamente — nella classe delle sopravvenienze passive).

La disciplina del calcolo dell'ammontare delle plusvalenze e delle sopravvenienze *imponibili*, nonché delle minusvalenze o delle insussistenze *deducibili*, che sorgono in relazione all'eliminazione delle immobilizzazioni tecniche, può essere compendiata nei seguenti punti (8):

a) dall'eliminazione delle immobilizzazioni tecniche, non costituenti prodotti finiti o merci, non possono derivare ricavi ma solo componenti straordinari di reddito (art. 54, 1° comma);

d) se l'eliminazione è a titolo oneroso (*con cessione*, quindi), derivano plusvalenze o minusvalenze patrimoniali (art. 54, 1° e 2° comma e art. 57, 1° c., lettera c);

c) se l'eliminazione è attuata mediante permuta, con altro bene non ammortizzabile, le plus e le minusvalenze sono calcolate dalla differenza (art. 54, 3° c.).

- + VALORE RESIDUO FISCALMENTE RICONO SCIUTO
- VALORE NORMALE BENE RICEVUTO
- + SOMME RICEVUTE A CONGUAGLIO
- SOMME DATE A CONGUAGLIO

e) se la permuta è attuata con altro bene ammortizzabile, e se questo viene iscritto in bilancio allo stesso valore del bene ceduto, non si fa più riferimento a valore normale di quest'ultimo, la plus e la minusvalenza si calcola con riferimento al solo conguaglio in denaro;

b) se l'eliminazione è *senza cessione*, il valore residuo da ammortizzare è ammesso in deduzione (art. 68, 5° c.); costituisce quindi insussistenza (o sopravvenienza passiva, ai sensi dell'art. 57, lettera b);

c) in caso di successiva *cessione gratuita* del bene eliminato per il quale il valore residuo era stato posto in deduzione, l'ammontare dedotto deve essere ripreso a tassazione, e costituisce sopravvenienza attiva (art. 68, 5° c.);

f) i valori in base ai quali deve essere effettuato il calcolo dei precedenti componenti del reddito imponibile sono quelli riconosciuti fiscalmente (art. 54, 2° comma e art. 68);

g) anziché il valore fiscalmente riconosciuto, se la cessione è attuata nei confronti di soggetti *non residenti*, controllanti o controllati (o sottoposti ad influenza dominante) dall'impresa, si deve assumere, quale base di computo, il valore normale, se da ciò deriva aumento del reddito imponibile (art. 75, ultimo comma);

h) le plusvalenze realizzate possono essere annotate in apposito fondo del passivo e reinvestite secondo la procedura prevista dall'art. 54 (il cui esame non rientra, però, nel tema che stiamo trattando (9)).

Dall'esame dei punti precedenti appare chiaramente che i valori derivanti dall'eliminazione delle immobilizzazioni tecniche debbano essere riguardati nell'ottica patrimoniale.

## 30. Il legislatore fiscale e la logica reddituale

Rimane da considerare il problema se le procedure di determinazione poste dal legislatore fiscale siano vincolanti anche ai fini della presentazione, nel bilancio di esercizio, dei valori di eliminazione.

Per la soluzione, conviene ricordare, innanzitutto, che per il legislatore fiscale non ha rilevanza la logica contabile seguita per annotare i fatti amministrativi e, di conseguenza per redigere il conto Profitti e Perdite allegato alla dichiarazione dei redditi ai fini dell'accertamento.

L'ultimo comma dell'art. 15 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 chiaramente statuisce, infatti che: «*Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3*».

È necessario, solamente, che dal conto dei Profitti e delle Perdite risultino gli elementi per determinare (accertare) il reddito imponibile.

L'art. 3 del D.P.R. 29/9/73 in 600, inoltre statuisce che «*Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto*».

Da ciò si deduce che lo schema 1b), redatto secondo logica reddituale, sarebbe, anche ai fini dell'accertamento del tutto chiaro; al più potrebbe essere integrato da un prospetto riepilogativo dei valori di reddito delle immobilizzazioni eliminate per calcolare, esplicitamente, e insussistenze le plus e le minusvalenze prodotesi con l'operazione di eliminazione.

(8) Ove non diversamente specificato, gli articoli citati si riferiscono al D.P.R. 29/9/73 n. 597.

(9) Si veda, Piero Mella, *Il reinvestimento delle plusvalenze*, sul n. 1 di questa stessa Rivista.